

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI PER STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA E LAUREATI DELL'UNIVERSITA' (EX ART. 18 LEGGE 24.06.1997 N. 196 ED ART. 1 DI D.M.Lav. N. 142/98)

TRA

L'Università degli Studi di Brescia, d'ora in avanti denominata "Università", con sede in Brescia, Piazza Mercato n. 15, codice fiscale 98007650173, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Augusto Preti, nato a Brescia il 30.11.1941,

E

La Corte di Appello di Brescia (denominazione dell'azienda), con sede legale in Brescia, Via San Martino della Battaglia n. 18, codice fiscale 98049460177 d'ora in poi denominata soggetto ospitante, rappresentata dal Presidente dott. Alfonso MARRA nato a Cicerale (SA) il 20 novembre 1938.

PREMESSO

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO

1. Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n.196, il soggetto ospitante Corte di Appello di Brescia si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti e laureati dell'Università degli Studi di Brescia, quali soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università stessa, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997, in numero non superiore a quello previsto dall'art. 1 comma 3, D.M. Lav. n.142/98.
2. Il tirocinio in oggetto copre per gli studenti un periodo di norma non superiore ai 3 mesi, salvo differenti accordi fra Università e soggetto ospitante, accordi da riportare nel progetto formativo, non potendo in ogni caso, avere durata superiore a 12 mesi ai sensi dell'art. 7 comma 1 Lett. D) D.M. Lav. n.142/98; per coloro che hanno già conseguito la Laurea o la Laurea Specialistica e che non risultino iscritti all'Università in altro Corso di Studio tale tirocinio non può avere durata superiore a 12 mesi e lo svolgimento dello stesso non può protrarsi oltre i 18 mesi successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Specialistica ai sensi del succitato decreto.
3. Le eventuali proroghe alla durata inizialmente stabilita sono ammesse esclusivamente entro i limiti massimi di durata su indicati, previa approvazione dell'Università su richiesta motivata del soggetto ospitante.
4. Il tirocinio in oggetto si svolgerà di preferenza sui seguenti argomenti:

- Supporto ai magistrati ed alle cancellerie nello svolgimento dei compiti istituzionali dei settori penale, civile (comprensivo della sezione lavoro) e amministrativo – contabile della Corte d'Appello ;
- Comprensione delle diverse fasi di svolgimento del processo penale e civile anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi automatizzati dei vari settori e la gestione del fascicolo processuale, cartaceo e digitale, dall'apertura all'archiviazione.
- Attività di ricerca giurisprudenziale, apprendimento delle tecniche di redazione di atti e provvedimenti.
- Comprensione e conoscenza dell'amministrazione giudiziaria e delle sue articolazioni e delle sue competenze non giurisdizionali attraverso la partecipazione alle attività delle unità organizzative del settore amministrativo contabile.

Art. 2 – RAPPORTI CON I TIROCINANTI

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'azienda ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - le generalità del tirocinante;
 - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione delle giornate di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle coperture INAIL e Responsabilità civile.
4. L'avvio operativo dello svolgimento dei singoli tirocini avverrà con scambio di lettera di conferma tra soggetto ospitante e tirocinante, con allegata copia del progetto formativo di cui sopra, sottoscritto dal soggetto ospitante, dall'Università e dal tirocinante per adesione ed accettazione.

Art. 3 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, il soggetto ospitante potrà, previa informazione al tutor incaricato dall'Università, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

1. Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante una efficace informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli art. 21 e 22 del Decreto Leg.vo 626/94

- e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre il soggetto ospitante garantisce al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente, sollevando l'Università da qualsiasi onere di verifica.
2. In caso di infortunio, durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.
 3. Per quanto riguarda i soggetti già in possesso di Laurea o Laurea Specialistica e che non risultino iscritti all'Università in altro Corso di Studio, il soggetto ospitante non potrà, allo stato, corrispondere assegni di studio in quanto non dispone dei fondi necessari.

Il soggetto ospitante, per delega che l'Università gli conferisce con la presente, è tenuto ad inoltrare copia della presente convenzione e del progetto formativo relativo a ciascun tirocinante alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie costituite nella propria impresa.

Art. 5 – OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA'

1. L'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (gestione per conto dello Stato), nonché per la responsabilità civile con assicurazione dell'Università (Polizza RC n. 2134/001208-3 con la Compagnia Uniqa).
2. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

La presente convenzione ha validità di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
IL RETTORE

Prof. Augusto Preti



IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
Dott. Alfonso MARRA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfonso MARRA'.

Brescia,

15 DIC. 2008